



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Class. 34.43.01/201.34.2/2021

All.: 1

Alla
Ministero dell'Ambiente e
della Sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Ep.c. alla
Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Soprintendenza ABAP
per la città metropolitana
di Genova e la provincia Di La Spezia
sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it

D.G. ABAP - Servizio II
Scavi e tutela del patrimonio archeologico

D.G. ABAP - Servizio III
Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico

Società Superba s.r.l.
superba@legalmail.it

Oggetto: [ID: **10862**] - Genova - Progetto di delocalizzazione del deposito Superba s.r.l. di Genova presso Ponte Somalia. Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e Verifica del Piano di Utilizzo Terre, ex D.P.R. n. 120/2017.

Proponente: Società Superba s.r.l.

RICHIESTA INTEGRAZIONI

Con riferimento al progetto in argomento e alla luce di quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006, verificata la documentazione consegnata e pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10538/15604>

considerato quanto comunicato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, con nota prot. 6963 del 12.04.2023, (che in gran parte viene ripresa per la redazione della presente richiesta di integrazioni);

questa Direzione Generale,

al fine di approfondire e conoscere meglio le interferenze dell'intervento con il patrimonio culturale e potersi esprimere in sede di Valutazione ambientale, **riscontra la necessità di acquisire dalla Soc. proponente documentazione integrativa.**

Si ritiene infatti che la documentazione pubblicata, risulta insufficiente e non idonea ai fini della valutazione dell'impatto ambientale e considerata la carenza della Relazione paesaggistica risulta altresì



Servizio V - Tutela del Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

insufficiente al rilascio dell'Autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA DI INTERVENTO

CONSIDERATO che le opere in progetto rientrano all'interno delle seguenti aree vincolate da un punto di vista paesaggistico e VERIFICATO che nell'area d'intervento sono presenti manufatti tutelati ai sensi della Parte II e III del Codice BCP, tra i quali si evidenziano quelli di seguito elencati.

1. Beni Paesaggistici:

1.1 aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice, in particolare:

-Area tutelata come di interesse paesaggistico appartenente alla fattispecie ex l'art. 142, lett. a) del D.Lgs. 42/2004, "...*territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare...*".

1.2 aree interessate dai seguenti decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico, presenti nell'area collinare alle spalle dell'area in oggetto

- D.M.11/12/1956: AREE SOPRASTANTI IL PIAZZALE BELVEDERE NEL COMUNE DI GENOVA - SAMPIERDARENA

1.3 aree classificate nel P.T.C.P. della Regione Liguria, Assetto Insediativo come - AI CO "Attrezzature Impianti a regime normativo di Consolidamento"

VISTO quanto disposto dall'art. 5, comma 1-septies della Legge n. 84/1994 "Riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.ii. che ha assimilato, ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 142, comma 2 del D.Lgs. n.42/2004, tali aree alle zone omogenee B;

VISTA la circolare n.10/2022 della DG ABAP che definisce la portata applicativa delle nuove disposizioni introdotte dal sopra citato art. 5 della Legge n. 84/1994, e che conferma, tra l'altro, che rimane vigente la disciplina stabilita dall'art.142, comma 2 non potendosi interpretare la legge odierna in senso retroattivo, con riferimento a un DPSS o PRP non ancora vigente nel 1985;

2. Beni Architettonici:

2.1 In merito ai vincoli puntuali, tutelati ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, si segnala che i più rilevanti in termini di vicinanza rispetto all'intervento sono riferibili a

- il Silos Occhetti tutelato con DDR del 21.12.2007;

- la centrale elettrica Consortile (Calata Massaua), tutelata con DDR del 21.12.2007;

2.2 Vincoli puntuali, tutelati ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 nelle immediate vicinanze in area portuale:

- la *Lanterna* di Genova il cui interesse è stato dichiarato nel 1912 e rinnovato con DP COREPACU 20.08.2015;



- il Complesso di Fortificazioni denominato "Briglia della Lanterna", tutelato con DP COREPACU 04.08.2016;

- il *Complesso della centrale termoelettrica* del Porto di Genova e delle macchine e impianti destinati a cicli produttivi, tutelata con DP COREPACU del 09.01.2019;

- il *Palazzo Pietro Chiesa* tutelato con DDR del 21.12.2007;

2.3 vincoli puntuali, tutelati ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 nelle immediate vicinanze nell'area urbana alle spalle dell'area in oggetto

- Edificio dell'ex stabilimento balneare "Vittoria" tutelato con DDR del 17.07.2009;

- ex Deposito del Sale dichiarazione di Interesse del 20/07/1987

- Teatro Modena tutelato con notifica del 12/02/1934;

- Palazzo Centurione già delle Monache di S. Andrea e Chiostro tutelato con notifica del 10/02/1934;

- Palazzo ex sede comunale su sedime antico Torrione tutelato con notifica del 31/01/1934;

- Palazzo Pallavicini tutelato con DDR del 12.05.2006;

- Sede della Società di Salvamento tutelato con DDR del 07.07.2009;

- Complesso della Chiesa di S.ta Maria della Cella con oratorio, battistero, chiesa e chiostro tutelati dal 1934;

- Edificio sede del Club Nautico Sampierdarenese tutelato con DDR del 17.07.2009;

- Torre detta dei Frati tutelata con notifica del 05/04/1934;

- Ex Palazzina Bertorello tutelata con DDR del 07.02.2009;

- Sede Circolo Carbonai Pietro Chiesa tutelato con DDR del 07.02.2009;

- Torre detta del Labirinto tutelata con notifica del 26/06/1934;

- Palazzo Giardino tutelato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 29/05/1963

Inoltre si segnala che tutta l'area urbana a monte, il quartiere di Sampierdarena, è un quartiere di elevata valenza storica che aveva in quest'area il suo affaccio a mare e la localizzazione dell'impianto di avvistamento della Lanterna che è divenuta poi simbolo della città e delle fortificazioni difensive.

Il quartiere si sviluppa tra l'area della Lanterna e il nuovo Ponte Genova S. Giorgio e comprende nel suo perimetro gran parte dell'area portuale commerciale. Sampierdarena è stato in passato un quartiere di estrema bellezza con un patrimonio storico architettonico di grande valore, di cui rimangono molte tracce, tuttavia, negli ultimi decenni ha subito un processo di grande trasformazione con una continua perdita di identità e valori a causa della progressiva espansione e modifica delle aree portuali, generando in conseguenza una situazione di estremo degrado ambientale e sociale che lo ha declassato a periferia urbana. Le continue trasformazioni alle quali è stata sottoposta l'area hanno inoltre comportato la perdita delle peculiarità della stessa, snaturata da progressivi riempimenti e dalla realizzazione



delle infrastrutture portuali, costruite anche a scapito del decoro degli edifici monumentali in essa contenuti, come è tristemente esemplare la situazione della Lanterna, che nonostante il ruolo di faro portuale del capoluogo e simbolo di Genova e della sua vita cittadina nel mondo, si ritrova sempre più allontanata dal mare e decontestualizzata.

Da anni la Soprintendenza territorialmente competente, ritenendo che molto si potesse e si dovesse fare per il recupero dell'area, si è vista impegnata in un'azione di accompagnamento e supporto delle Amministrazioni locali per la rigenerazione del quartiere e la valorizzazione dei suoi beni culturali. Dapprima tramite la realizzazione di molti progetti frutto all'acquisizione di fondi derivanti dal bando per "la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia (D.P.C.M 25/05/2016)" e più recentemente grazie ai finanziamenti del PNRR. Molte sono le iniziative intraprese tra cui il restauro e la valorizzazione (in alcuni casi anche l'acquisto) di ville o porzioni di esse con la loro trasformazione in centri di interesse culturale o formativo.

Inoltre occorre segnalare che nell'ambito delle trasformazioni viabilistiche messe in atto dall'Amministrazione comunale e da Autorità di Sistema Portuale, dentro e fuori dal porto, molte sono le iniziative proposte per un miglioramento paesaggistico-ambientale del contesto.

Per controbilanciare la situazione di degrado e indirizzare lo sviluppo delle ulteriori trasformazioni della viabilità di collegamento con la A7 verso un assetto più ordinato, sono state attivate diverse azioni. In particolare, nell'ambito del Piano Regolatore Portuale del Porto di Genova, già nel 2000, al punto c del provvedimento di VIA DM n. 5395 del 25.10.2000, relativamente all'area di Sampierdarena era stato espressamente richiesto di *"ricomporre una continuità tra porto antico e Lanterna e tra questa e lo specchio acqueo, evitando il riempimento di Calata Concenter, che avrebbe ulteriormente allontanato il monumento e il mare"*.

Era stato altresì richiesto che il Piano mostrasse *"più attenzione alla valenza storica del sito e dei Beni Monumentali tenendo conto delle eventuali potenzialità turistiche e più in generale urbanistiche, valutandone l'accessibilità, destinazione e valorizzazione funzionale di spazi e strutture che vi si possono ricavare per uso turistico. Infatti oltre alla Lanterna e alle fortificazioni si deve aggiungere il recente riconoscimento dell'interesse culturale dell'edificio e gli impianti storici della Centrale Termoelettrica e quello per l'edificio della Pietro Chiesa che potrebbero costituire un'importante potenzialità turistico-culturale"*.

Dal 2000, nell'area della Lanterna è stata presentata una serie di progetti confluiti nella proposta del *"tunnel subportuale"*. Il progetto prevede la realizzazione di un parco, denominato *Parco della Lanterna* per la sua prossimità al monumento a copertura della fitta rete viabilistica e dell'imboccatura del tunnel stesso. Ai fini dell'approvazione del PAUR, per la realizzazione del Tunnel, è stato necessario affinare le condizioni poste nella Verifica di Ottemperanza alle prescrizioni contenute nel punto c del provvedimento di VIA DM n. 5395 del 25.10.2000, in quanto il progetto prevedeva l'interramento definitivo di Calata Call Center e quello temporaneo di Calata Giacone. A tal proposito la Soprintendenza territoriale competente, nell'esprimere indicativamente parere favorevole, ha ritenuto necessaria un'ulteriore attenzione all'area della Lanterna, alle aree limitrofe (comprehensive



degli altri edifici vincolati), prescrivendo tra l'altro: la effettiva realizzazione del Parco della Lanterna, la redazione di un progetto complessivo che contemplasse la realizzazione di un "polo culturale" comprendente: la Lanterna e il suo museo, l'Edificio della Compagnia Pietro Chiesa, la Centrale Termoelettrica (nelle parti interne, esterne e gli impianti storici dichiarati di interesse) e il mantenimento attivo del tavolo di concertazione con gli enti interessati al fine di studiare soluzioni condivise per un corretto utilizzo dell'area con un potenziale collegamento della Lanterna col mare, della città col porto e una valorizzazione dei manufatti storici presenti con una funzione turistico-culturale.

Altresì è da ricordare che tra gli interventi in itinere vi sono la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale, ovvero un piccolo parco lineare quale filtro verde tra la viabilità di Lungomare Canepa e gli edifici che vi si affacciano (tra cui gli ex Magazzini del sale che diventeranno i nuovi laboratori dell'Accademia Ligustica di Belle Arti) e la riqualificazione di Via Sampierdarena e piazza Monastero che acquisiranno quindi una valenza turistico culturale, oltre che ambientale;

Considerato che il progetto prevede la delocalizzazione delle attività di stoccaggio e le movimentazioni dei prodotti liquidi chimici effettuate dalla Società Superba s.r.l. nel deposito attualmente ubicato in via Multedo, Genova, realizzando un nuovo deposito in un'area più idonea del Porto di Genova, individuata nell'area di Ponte Somalia, tra la calata Tripoli e la Calata Mogadiscio.

Considerato che il progetto nasce dalla volontà della Società Superba di risolvere le criticità derivanti dalla coesistenza tra le attività dell'attuale deposito di via Multedo e le aree residenziali, che nel corso dei decenni si sono sviluppate in adiacenza agli impianti di Multedo. A tal fine il progetto è strutturato per consentire la delocalizzazione anche delle attività del deposito di Attilio Carmagnani "AC" S.p.A., anch'esso sito in Multedo, ed è aperto alla partecipazione di detta Società.

Considerato che l'attività del nuovo Deposito consisterà nello stoccaggio e movimentazione di prodotti liquidi chimici, con una previsione di movimentazione annua stimata in circa 300.000 - 400.000 t/anno di prodotti. Le tipologie di prodotti che si intendono movimentare sono già oggi stoccate negli esistenti depositi gestiti a Multedo di Pegli da Superba e Carmagnani e hanno come principali caratteristiche di rischio l'infiammabilità e la pericolosità per l'ambiente (cfr. § 5.5.2.1) e pertanto il progetto in esame risulta soggetto alle disposizioni per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose di cui al D.Lgs.105/2015 e considerato che tale caratteristica potrebbe influire sulla percezione del luogo e sull'attrattività turistica;

Considerato altresì che la collocazione geografica dell'area di intervento all'interno del bacino portuale, limitrofa, seppur separata dal tessuto urbano storico di Sampierdarena, impone che le attività connesse al progetto, sia relativamente alla fase di cantiere sia alla fase di esercizio, siano sottoposte a condizioni tali da non determinare in termini percettivi effetti negativi sia nei confronti dei punti di vista pubblici sia dei manufatti di interesse culturale collocati in area prossima all'areale di intervento;

Accertato che gli interventi in oggetto potrebbero presentare un significativo impatto dal punto di vista monumentale-paesaggistico e che pertanto risulta necessario procedere con un'attenta pianificazione progettuale volta alla massima compatibilità dell'intervento con i valori tutelati dal D.Lgs 42/2004 e



con gli impatti ambientali intesi come effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto sul patrimonio culturale;

Considerato che la collocazione geografica dell'area di intervento rientra nel contesto paesaggistico dell'area di Sampierdarena, caratterizzato da fasi di crescita e stratificazioni urbane successive, che come abbiamo visto risultano di particolare interesse storico-culturale e pertanto necessitano della stessa attenzione rispetto all'area attuale a Multedo di Pegli, dove il progetto intende concorrere al risanamento ambientale del Ponente Genovese, favorendo i processi di riconversione in attività compatibili con il contesto urbano in armonia con gli indirizzi di pianificazione regionale e locali, eliminando due sorgenti considerate di rischio di incidente rilevante oggi presenti in territorio urbanizzato, costituite dagli esistenti depositi Superba e Carmagnani;

Considerata la necessità che i serbatoi di stoccaggio posizionati entro la cosiddetta "fascia di protezione", rappresentata dal corridoio aereo di atterraggio e di decollo dell'aeroporto di Genova-Sestri, siano dedicati esclusivamente allo stoccaggio di prodotti classificati come non pericolosi, con una concentrazione di serbatoi con materiale più pericoloso verso monte, maggiormente in prossimità dell'area urbana e degli edifici vincolati.

Verificato che il livello di progettazione presentato è quello della Valutazione di Impatto Ambientale e che pertanto non ci sono elaborati di dettaglio che consentano di comprendere, per gli aspetti di competenza, il reale impatto dell'intervento in un'area che, per quanto sia in un contesto portuale, risulta di alta visibilità sia dal mare sia da terra, sia dagli edifici tutelati con forte connotazione turistica;

Considerato che per la Valutazione degli impatti sul paesaggio, lo studio di cui sopra effettuato dalla soc. Proponente ha fatto ricorso alla metodologia derivata dall'applicazione delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (ai sensi dell'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico della Regione Lombardia) approvate con D.G.R. Lombardia del 08/11/2002 n. 7/11045, che sebbene costituisca un riferimento operativo consolidato e ampiamente utilizzato in ambito nazionale è riferito ad un territorio estremamente differente da quello in esame. Si riscontra che nell'esame degli impatti di tale studio non sono stati considerati né i numerosi edifici vincolati né la previsione dei progetti richiesti dalla Soprintendenza territoriale competente in ambito di Verifica di ottemperanza del punto c del provvedimento di VIA DM n. 5395 del 25.10.2000 , né i progetti già autorizzati ed in itinere insistenti nell'area, che potrebbero invece costituire elementi di rilievo nell'ambito della valutazione, non solo per quanto riguarda gli ingombri percettivi in grado di ostacolare la visuale dei Silos Occhetti, ma anche la percezione paesaggistica analizzata con i criteri per la valutazione di impatto paesaggistico utilizzati nel modello di valutazione.

Considerato che, sebbene dalle conclusioni dello Studio di Impatto Ambientale si evinca come il progetto in esame sia stato ritenuto nel complesso degli accorgimenti tecnici di progettazione, gestione e monitoraggio, ambientalmente compatibile, *ossia non produca impatti negativi e significativi ma, al contrario, la delocalizzazione delle due sorgenti di rischio di incidente rilevante oggi presenti in territorio urbanizzato (Multedo di Pegli), costituite dagli esistenti depositi Superba S.r.l. e Carmagnani S.p.A., indurrà evidenti impatti positivi in termini di riduzione (anzi eliminazione) del rischio per gli*



elementi di vulnerabilità tipicamente urbani che oggi insistono nell'area di Multedo, si ritiene doveroso porre altrettanta attenzione affinché sia fatta la debita valutazione sul contesto urbanizzato di Sampierdarena contenente molti edifici vincolati di utilizzo pubblico (come scuole, uffici, attrazioni turistiche) e le sistemazioni ambientali come il realizzando parco della Lanterna e il filtro verde del parco lineare di Lungomare Canepa.

Ritenendo, per i profili di competenza di questo Ministero, che debba essere valutata con attenzione la necessità di tale opera con particolare riguardo ai manufatti tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e alle aree sottoposte a vincolo ai sensi della Parte III del Codice, ritiene necessaria:

- la sottoposizione all'esame di questo Ministero di idonea e approfondita documentazione tecnico-descrittiva in relazione alle interferenze e ricadute del progetto sugli edifici industriali vincolati limitrofi, sui manufatti tutelati ai sensi della parte seconda e terza del Codice insistenti nell'area e sul tessuto urbano di carattere turistico-culturale che si sta pianificando tra il complesso della Lanterna e il futuro polo culturale e l'asse viario di Lungomare Canepa e via Sampierdarena.
- la definizione di azioni efficaci e soluzioni progettuali al fine di contenere gli impatti dell'intervento e le sue interferenze e ricadute sulle aree di interesse culturale o paesaggistico;

In merito alla sussistenza dei presupposti per il contestuale rilascio della necessaria autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, la scrivente conferma, come attestato dalla Soprintendenza territoriale competente, che gli **elaborati progettuali non sono sviluppati a un livello tale da consentire la compiuta redazione della relazione paesaggistica** e quindi risultano inadeguati al rilascio contestuale dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del Codice.

Considerato quindi che la documentazione pubblicata non consente di accertare se le suddette proposte progettuali, allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni contenute nelle relazioni e negli elaborati grafici, appaiono compatibili con i sopra citati valori tutelati, si ritiene necessario che la documentazione sia integrata inoltre con:

- la relazione paesaggistica;
- un'adeguata documentazione fotografica del sito attuale e in particolare dell'area di sedime dell'intervento;
- fotoinserimenti dell'intervento dai principali punti di vista pubblici quali le visuali dal mare, dalla Lanterna, dai punti di belvedere collinari oggetto di tutela paesaggistica (con confronto tra prima e dopo).
- un'accurata analisi del contesto che tenga in considerazione gli edifici vincolati, in relazione agli assetti per questi previsti e, in generale, le nuove valenze turistico-culturali che si stanno delineando sia per la formazione del polo culturale Lanterna-Centrale-Termoelettrica-Edificio Pietro Chiesa sia per gli interventi previsti e messi in atto dal Comune di Genova per la rigenerazione del quartiere di Sampierdarena.
- idonea documentazione tecnico-descrittiva, comprensiva di planimetrie e sezioni a scala territoriale



che mettano in relazione le opere di progetto con gli edifici vincolati limitrofi, in modo particolare con il Silos Occhetti - che da quanto emerge dalla relazione storica allegata al Decreto di Vincolo del 21/12/2007 sulla calata Mogadiscio, risulta già affiancato da moderni silos di recentissima costruzione che pregiudicano fortemente l'impatto visivo dell'intero complesso sui quattro lati - con i manufatti tutelati ai sensi della parte seconda del Codice, con i contesti tutelati ai sensi della parte terza del Codice e con il tessuto storico urbano;

- la definizione di alternative di localizzazione dell'intervento più efficaci al fine di contenere gli impatti dello stesso e le sue ricadute negative su aree di interesse culturale o paesaggistico;

Si rappresenta fin d'ora la possibilità di parere negativo in assenza della documentazione richiesta o qualora la stessa risulti ancora carente o non dimostri la compatibilità dell'intervento con gli aspetti di competenza di questo Ministero. Si fa presente che a parere di questo Ministero si ritiene che le opere in oggetto, così come proposte, possano causare interferenze negative con le opere di riqualificazione turistica dell'area della Lanterna che si sta perseguendo da tempo nella pianificazione portuale e cittadina.

Eventuali richieste di chiarimento in merito alla presente procedura potranno essere avanzate a questa Direzione generale al Responsabile del procedimento, arch. Giovanni Manieri Elia, email: giovanni.manierielia@cultura.gov.it.

Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 3
(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)



IL DIRIGENTE del Servizio V
(Dott. Massimo CASTALDI)

